

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO

SEZ. IV BIS - ROMA

SINTESI

del ricorso R.G.R. n. 2131/2023

promosso nell'interesse del **COMUNE di MELE (GE)** nei confronti dell'allora **AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE** (a cui ora è succeduta la **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud**)

per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento - in parte qua -

degli atti relativi alla selezione bandita nel mese di aprile 2022 (di cui all'“*Avviso pubblico servizi e infrastrutture sociali di comunità*”, pubblicato sul sito dell'Agenzia per la Coesione Territoriale) volta a finanziare, nell'ambito del PNRR, proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità nelle cd. “*aree interne*” (i Comuni individuati nella mappatura delle aree interne 2021-2027 come periferici, ultraperiferici e intermedi, oggetto di informativa al CIPESS nella seduta del 15 febbraio 2022) nel limite complessivo di 500 milioni di euro (in particolare, sono stati impugnati: il Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 440/2022 pubblicato in data 12.12.2022; il Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 472/2022 pubblicato in data 29.12.2022; la comunicazione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale in riscontro alla pec del 9.1.2023 inviata dal Comune di Mele; il verbale di Commissione n. 1 del 21.10.2022; nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e/o di loro esecuzione, inclusa, per quanto poteva occorrere, la

comunicazione dell'Agencia della Coesione Territoriale del 23.8.2022 e relativi allegati)

e la conseguente

corretta riattribuzione del punteggio spettante all'Amministrazione ricorrente.

Ed infatti, la domanda in precedenza avanzata dal Comune di Mele è risultata idonea ma non ammessa al contributo, non essendo stato - del tutto ingiustamente - attribuito all'Amministrazione ricorrente il punteggio relativo alla fase di progettazione esecutiva dell'opera da finanziare.

Il ricorso è stato proposto in particolare per i seguenti

Motivi

I. - Violazione dell'art. 10 dell'Avviso. Illegittima eterointegrazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione esaminatrice

II. - Violazione dell'art. 10 dell'Avviso. Ingiustificato e formalistico riferimento al requisito della cd. "validazione" del progetto all'evidente fine di dare data certa alla pregressa attività di progettazione commissionata dagli Enti richiedenti il contributo. Eccesso di potere per sviamento

III. - Violazione degli artt. 26 e 27, D.lgs. n. 50 del 2016, e dell'art. 48, comma 2, D.L. n. 77 del 2021. Manifesta illogicità. Mancata presa considerazione della delibera di Giunta comunale con cui è stato approvato il progetto esecutivo oggetto di domanda recante parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'Ufficio tecnico

comunale - Violazione dei generali principi di buona fede e correttezza

IV. - Ingiustizia manifesta - Mancato ricorso al cd. soccorso istruttorio - Violazione dei fondamentali principi del contraddittorio e di leale collaborazione

V. - Assoluto difetto di motivazione - Arbitrarietà - Violazione del principio di trasparenza

Genova - Roma, 7 gennaio 2024

Avv. Matteo Repetti